

Cassa d'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici

Riteniamo conveniente pubblicare per intero il decreto legislativo concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici approvato dal Gran Consiglio il 10 ottobre 1972 ed entrato in vigore, con effetto retroattivo, il 1. settembre 1972.

Le modificazioni approvate in confronto del decreto del 1963 possono essere così riassunte:

1. - risponde, per quanto riguarda la responsabilità civile e gli infortuni, non più la Cassa intesa come ente a sé stante, ma lo Stato;
2. - è stato stralciato l'art. 8, cpv. 1 e 2, riguardante il pagamento dei premi, poiché oggi l'assicurazione non comporta più oneri di tal genere, a eccezione del premio per gli infortuni non professionali per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri;
3. - l'importo delle prestazioni in caso di morte o di invalidità è di molto aumentato; da fr. 500 a fr. 8 000; rispettivamente da fr. 15 000 a fr. 40 000;
4. - così pure la responsabilità civile è coperta dall'assicurazione entro limiti più elevati: da fr. 100 000 a fr. 500 000; rispettivamente da fr. 50 000 a fr. 250 000; anche le quote per danni materiali sono state convenientemente aumentate;
5. - l'assicurazione si estende ora anche alle attività in genere ammesse dal Dipartimento della pubblica educazione;
6. - le spese di degenza a carico dell'assicurazione subiscono una riduzione di un quarto, anziché di un terzo come stabiliva il precedente decreto;
7. - la partecipazione dell'assicurazione alle spese di degenza all'ospedale ora è limitata a fr. 25, anziché fr. 10 come in precedenza;
8. - le spese di cura o di protesi dentaria sono ora interamente riconosciute, purché si tratti di un danno causato dall'infortunio a un dente naturale o a una protesi fissa;
9. - le decisioni sono appellabili entro un mese.

...

Nei testi trascritti sono stampate in neretto le modificazioni avvenute.

Art. 1. — E' istituita a favore dei docenti e degli alunni degli asili di infanzia, delle scuole pubbliche primarie, maggiori, secondarie e professionali una assicurazione contro la responsabilità civile e gli infortuni scolastici.

Art. 2. — L'assicurazione è amministrata dallo Stato per mezzo del Dipartimento delle finanze.

² Lo Stato ha facoltà di riassicurarsi presso una società di assicurazione autorizzata ad esercitare nella Svizzera in virtù della legge federale del 25 giugno 1885 sulla sor-

veglianza delle imprese private in materia d'assicurazione.

Art. 3. — ¹ Sono assicurati i docenti d'ambo i sessi degli asili d'infanzia, delle scuole pubbliche, primarie, maggiori, di economia domestica, pre-professionali, secondarie, d'arti e mestieri, professionali (esclusi gli apprendisti) e delle scuole private riconosciute nonché tutti gli alunni d'ambo i sessi che figurano nei registri di dette scuole.

² Possono venir ammessi al beneficio dell'assicurazione i docenti e gli alunni d'ambo i sessi delle scuole private non riconosciute, purché ne facciano domanda.

Art. 4. L'assicurazione ha per iscopo: a) di assicurare tutti gli allievi d'ambo i sessi delle scuole sopra citate contro le conseguenze degli infortuni che possono colpirla nell'ambito della loro attività scolastica, dentro e fuori degli edifici scolastici, come pure sulla via diretta della scuola. Gli allievi delle scuole d'arti e mestieri sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali; b) di coprire la responsabilità civile dello Stato e dei Comuni nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti di docenti, allievi e terze persone come pure la responsabilità civile di docenti ed allievi nei confronti di terze persone.

Art. 5. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni scolastici comportano:

- a) in caso di decesso, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza, immediatamente o entro un anno dal giorno in cui si è verificato, la morte dell'assicurato, una **indennità di franchi 8.000.**— per ogni allievo o allieva;
- b) in caso di invalidità totale, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza, immediatamente o entro un anno dal giorno in cui si è verificato, una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative, secondo il grado d'invalidità, **fino a Fr. 40.000.**— per ogni allievo o allieva;
- c) il rimborso delle spese di cura inerenti all'infortunio (spese mediche, farmaceutiche, di trasporto, di degenza in ospedali o cliniche, per cure speciali) per la durata di un anno dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. Per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri le prestazioni sono concesse secondo le disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI), delle ordinanze e della prassi relativa.

Art. 6. Se l'assicurazione è intervenuta per le spese di cura al posto di un terzo responsabile o del suo assicuratore, l'assicurato deve fare cessione all'assicurazione dei suoi diritti verso di essi, sino alla concorrenza delle prestazioni fornite.

Art. 7. La responsabilità civile degli assicurati è coperta dall'assicurazione entro i limiti seguenti:

- a) per danni alle persone (lesioni corporali o uccisione), fino ad un massimo di **Fr. 500.000.**— per infortunio collettivo e fino ad un massimo di **Fr. 250.000.**— per persona ferita od uccisa;
- b) per danni materiali fino ad un massimo di **Fr. 25.000.**— per sinistro. E' tuttavia prevista una franchigia di **Fr. 50.**— per sinistro che vanno a carico dell'assicurato.

Art. 8. Per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri il premio per gli infortuni non professionali, a carico delle famiglie degli allievi, è stabilito secondo la prassi seguita dall'INSAI.

Art. 9. Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione del presente decreto legislativo.

Art. 10. Le decisioni del Dipartimento delle finanze sono appellabili entro **30 giorni** al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

...

Diamo ora il testo degli articoli del regolamento di applicazione che era già stato modificato il 15 febbraio 1972. In attesa del nuovo testo, le seguenti disposizioni rimangono valide.

Gli art. 7 lett. e) e 11 cpv. 4 e 5 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la Cassa di assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 19 dicembre 1963 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 7. lett. e) Durante le attività e i corsi diretti o ammessi dal Dipartimento della pubblica educazione, regolarmente annunciati, e durante le colonie di vacanza, compreso il viaggio di andata e ritorno, a condizione che gli assicurati siano sorvegliati da insegnanti o persone incaricate.

Art. 11. cpv. 4 Le spese di degenza a carico della CARCIS saranno riconosciute soltanto in camera comune e subiranno una riduzione d'un quarto del loro importo in compenso del vitto ricevuto dall'infortunato durante la sua degenza all'ospedale. La partecipazione della CARCIS alle spese di degenza all'ospedale è tuttavia limitata a **fr. 25.**— al giorno.

cpv. 5 Le spese di cura o protesi dentaria sono pure riconosciute, purché si tratti di un danno causato dall'infortunio ad un dente naturale od a una protesi fissa (dente a perno, ponte ecc.).

Abbonamenti 1973

Molti lettori si sono già messi tempestivamente in regola con la quota d'abbonamento per il corrente anno. Invitiamo cortesemente coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento a voler versare franchi dieci sul CCP 65-3074; ci eviteranno così spese e perdite di tempo. Per facilitare il controllo si prega d'indicare sul retro della cedola: «rinnovo» oppure «nuovo abbonamento». Grazie.

L'Amministrazione